



Alla Cortese Attenzione del Dipartimento per lo sport (01.08.2021)  
**PROCEDIMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA  
CONCERNENTE IL DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO  
2021, N. 36 IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO**

e-mail: [com\\_cultura@camera.it](mailto:com_cultura@camera.it)  
e [commissioneistruzione@senato.it](mailto:commissioneistruzione@senato.it)

email: [comm11a@senato.it](mailto:comm11a@senato.it)  
e [com\\_lavoro@camera.it](mailto:com_lavoro@camera.it)

Pregiatissimi e Gentilissime **Onorevoli  
Deputati e Senatori,**  
della **Commissione Cultura, scienza, istruzione e  
sport,**  
c/o Camera dei Deputati e c/o Senato della  
Repubblica  
Roma (Rm)  
e della **Commissione Lavoro,**  
c/o Camera dei Deputati e c/o Senato della  
Repubblica  
Roma (Rm)

**Oggetto: osservazioni in merito allo schema di decreto legislativo deliberato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare il 24 novembre 2020, in attuazione della delega per la riforma dell'ordinamento sportivo di cui alla legge 8 agosto 2019, n. 86; atto del Governo n. 230 (enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché lavoro sportivo).**

Pregiatissimi Onorevoli Deputati e Deputate,

Pregiatissimi Onorevoli Senatori e Senatrici,

il presente documento intende fornire alle SSVV elementi utili al fine di poter valutare compiutamente il complesso dei provvedimenti attuativi delle deleghe in questione e, in particolare, con riferimento all'atto del Governo n. 230 in materia di lavoro sportivo.

Giova, fin dal principio, affermare la positività e il favore che si dimostra verso tale atto.

Quanto appena esposto, per i seguenti motivi.

### **1) SULLA BONTÀ DEL RICONOSCIMENTO DEL LAVORO SPORTIVO DI CUI AL TITOLO V, CAPO I, ARTT. 25 E SS.**

Al fine di fornire adeguate motivazioni sulla bontà del riconoscimento del lavoro sportivo, a prescindere dall'inquadramento quale formalmente professionistico o dilettantistico dalle singole Federazioni



Sportive Nazionali (di seguito “FSN”), giova analizzare le disposizioni di legge attuali e le loro evidenti criticità.

In particolar modo, ad oggi, l’art. 2 della legge 91/1981 identifica come *lavoratori* esclusivamente gli atleti qualificati come “*professionisti*”, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità in società partecipanti a competizioni riconosciute quali professionistiche dalle singole FSN.

Come noto, ad oggi solamente quattro (4) FSN riconoscono il Professionismo (FIGC - calcio; FIP - basket, FCI - ciclismo; FIG - golf) e solamente per alcune competizioni, esclusivamente maschili<sup>1</sup>.

Tale disposizione ha portato, di fatto, all’annosa problematica dei cosiddetti “professionisti di fatto”, ovvero atleti dilettanti che, pur svolgendo attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità al pari dei colleghi professionisti, non vengono riconosciuti dall’ordinamento come “lavoratori”.

La riforma in analisi ha il pregio di intervenire per risolvere la descritta problematica, come meglio si vedrà nel prosieguo.

Si pensi, infatti ad esempio ai numerosi atleti e alle numerose atlete di pallavolo che, di fatto, svolgono in maniera professionale e professionistica la loro attività, percependo compensi del tutto non indifferenti, ma che non hanno alcuna minima tutela né previdenziale né assistenziale<sup>2</sup>. Pertanto, in assenza di specifiche regolamentazioni, i rapporti di lavoro tra atleti e società non professionistiche sono, in base alla legislazione vigente, rimesse alle disposizioni generali del diritto comune. Numerose, a tal proposito sono state le sentenze e le decisioni dei Giudici di merito, le quali hanno da sempre affermato che, a prescindere dalla qualificazione professionistica o dilettantistica di una competizione, qualora un atleta svolga la propria attività con caratteri propri di una prestazione lavorativa, ad esso andranno riconosciute tutte le tutele lavoristiche del caso. Peraltro, anche la giurisprudenza comunitaria afferma, fin dagli anni ‘70 del secolo scorso<sup>3</sup> che “*la semplice circostanza che un’associazione o federazione sportiva qualifichi unilateralmente come dilettanti gli atleti che ne fanno parte non è di per sé tale da escludere che questi ultimi esercitino attività economiche ai sensi dell’art. 2 del Trattato*” (Corte Giustizia UE, 11 aprile 2000, procedimenti riuniti C-51/96 e C-191/97 “Deliège”) e che le nozioni di attività economica e di lavoratore vanno valutate sul piano concreto, in modo non restrittivo: “*Per*

---

<sup>1</sup> Ad esempio la FIGC qualifica professionistiche le competizioni di Serie A, Serie B e Lega Pro, mentre la FIP qualifica professionistica solamente la serie A1.

<sup>2</sup> Si pensi, tra le varie, alla nota questione relativa alla pallavolista americana Carli Lloyd che in data 16.09.2020 ha dovuto risolvere il proprio contratto di prestazione sportiva con la società presso cui giocava, poiché la stessa è rimasta incinta. Emblematiche le parole della pallavolista una volta scoperta l’assenza di tutele per le donne atlete in maternità: [https://www.gazzetta.it/Volley/16-09-2020/volley-caso-carli-lloyd-il-mio-contratto-carta-straccia-ora-penso-solo-famiglia-3802005981557\\_preview.shtml](https://www.gazzetta.it/Volley/16-09-2020/volley-caso-carli-lloyd-il-mio-contratto-carta-straccia-ora-penso-solo-famiglia-3802005981557_preview.shtml).

<sup>3</sup> Si vedano: C. Giust. 12.12.1974, causa 36/74 (Walrave) e C. Giust. 14.07.1976, causa 13/76 (Donà).



*quanto riguarda poi le nozioni di attività economica e di lavoratore ai sensi rispettivamente degli artt. 2 e 48 del Trattato, occorre rilevare che esse definiscono la sfera d'applicazione di una delle libertà fondamentali garantite dal Trattato e come tali non possono venir interpretate restrittivamente (v., in tal senso, sentenza 23 marzo 1982, causa 53/81, Levin, Racc. pag. 1035, punto 13). Per quanto riguarda più in particolare la prima di tali nozioni, risulta da una giurisprudenza costante (sentenze Donà, citata, punto 12, e 5 ottobre 1988, causa 196/87, Steymann, Racc. pag. 6159, punto 10) che una prestazione di lavoro subordinato o una prestazione di servizi retribuita dev'essere considerata come attività economica ai sensi dell'art. 2 Trattato. Tuttavia, come la Corte ha in particolare dichiarato nelle citate sentenze Levin, punto 17, e Steymann, punto 13, le attività esercitate devono essere reali ed effettive e non talmente ridotte da potersi definire puramente marginali ed accessorie”.*

Per quanto riguarda la nozione di lavoratore, occorre ricordare che, in forza di una giurisprudenza costante, essa non può essere interpretata in vario modo, con riferimento agli ordinamenti nazionali, ma ha portata comunitaria. Tale nozione dev'essere definita in base a criteri obiettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi delle persone interessate.

Pertanto, la disposizione di cui al Titolo V, Capo I, artt. 25 e ss. contenuta all'interno dello schema di decreto legislativo a seguito della legge 86/2020, atto del Governo n. 230, dovrebbe andare a risolvere questa annosa problematica così come, lo si ripete con forza, la giurisprudenza comunitaria e nazionale tendono fin dagli anni 70 del secolo scorso. Con tali nuove disposizioni, infatti, tutti coloro (atlete e atleti) che svolgono, di fatto, attività lavorative nell'esercizio delle loro funzioni sportive, verranno formalmente inquadrati come lavoratori e dovrebbero vedersi riconosciute, in linea anche con il dettato Costituzionale, le tutele previste per i lavoratori, in primis quelle previdenziali ed assistenziali, ad oggi completamente assenti. Ottima, sul punto, anche la giusta distinzione, operata dallo schema di decreto legislativo in oggetto, tra professionisti, dilettanti e amatori. Va affermato, infatti, che il 90% dello sport di base rientra in tale ambito e, in virtù dell'autonomia e della specificità dello sport riconosciuta ai sensi dell'art. 1 della legge 280/2003, va annotata con favore la possibilità, in tali ambiti amatoriali, di continuare a riconoscere ai soggetti che collaborano per l'esecuzione di fini statutarie sportivi, rimborsi e compensi nel limite massimo di 10.000,00 (diecimila/00) euro annui. Tale disposizione, di contro, permette a coloro che collaborano sporadicamente e saltuariamente con Asd/Ssd di continuare a perseguire ed incrementare le finalità sociali ed educative proprie del mondo sportivo.

In conclusione, pertanto, sul tema del lavoro sportivo, si ribadisce che lo schema di decreto legislativo n. 230 va visto con favore e positività in quanto inquadra quali lavoratori tutti coloro che svolgono, di fatto, attività lavorative nell'esercizio delle proprie funzioni sportive e lascia invece una disposizione di legge



speciale, in favore di tutti coloro che esercitano a livello volontaristico/amatoriale attività sportive, proprio in virtù della funzione sociale dello sport in Italia e della sua riconosciuta specificità e autonomia.

## **2) SULLA BONTÀ DELL'ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO IN ITALIA.**

Oltre a quanto sopra affermato, l'atto del Governo in oggetto, n. 230, contiene anche un'altra, importantissima disposizione, relativa all'abolizione del vincolo sportivo, di cui all'art. 31 dello schema di decreto legislativo.

Giova, sul punto, preliminarmente affermare che, notoriamente, l'ordinamento settoriale sportivo è gerarchicamente sottoposto al rispetto delle norme di rango costituzionale e legislativo, motivo per cui non può non vedersi come l'attuale regolamentazione del vincolo sportivo sia in aperto contrasto con numerose norme imperative di portata nazionale e costituzionale<sup>4</sup>.

Permane consolidato nell'ordinamento dello sport italiano il principio generale secondo cui il tesseramento dei giovani e dei dilettanti si costituisce come legame associativo senza ragionevoli limiti di tempo<sup>5</sup> e senza possibilità di essere sciolto, se non con il consenso della società di appartenenza, previo pagamento di un corrispettivo (o indennizzo), spesso irragionevole e non proporzionale all'effettivo potenziale dell'atleta.

Tramite il c.d. vincolo sportivo ogni atleta dilettante si assoggetta alla disponibilità della società di appartenenza per un tempo indeterminato (o comunque irragionevole) a mezzo della procedura di *Tesseramento* che ne certifica la relazione con una società di appartenenza.

Una simile condizione **è apertamente in contrasto con normative statali di fonte costituzionale e legislativa.**

In particolare le attuali regolamentazioni sul vincolo sportivo sono in contrasto con:

- il diritto dei cittadini tesserati di poter esprimere la propria personalità all'interno delle formazioni sociali, di cui all'art. 2 Cost.;
- il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 Cost.;
- il diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost.;
- il diritto di associazione di cui all'art. 18 Cost.;

---

<sup>4</sup> Si veda anche sul punto un autorevole elaborato della dottrina a cura dell'Avv. Enrico Lubrano in <http://www.studiolubrano.it/vincolo%20sportivo%20verso%20una%20fine%20annunciata.pdf> e si vedano anche i numerosi trattati scritti sul punto, tra cui si cita "Vincolo Sportivo e diritti fondamentali" autori Paolo Moro, Antonino De Silvestri, Enrico Crocetti Bernardi e Paolo Lombardi.

<sup>5</sup> Si pensi, ad esempio, che nella pallavolo il vincolo sportivo va attualmente dai 14 ai 24 anni e poi dai 24 ai 29 e dai 29 ai 34.



ASSOCIAZIONE ITALIANA PALLAVOLISTI

- il principio di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. in virtù della finalità pubblicistica del tesseramento, demandata alle singole FSN, di cui all'art. 23 Statuto CONI;
- gli articoli 11 e 18 Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (legge 4 agosto 1955 n. 848);
- l'art. 22 Patto Internazionale sui diritti civili e politici (legge 881/1977);
- l'art. 1 della l. 91/81 il quale recita espressamente che *“l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero.”*
- l'art. 24 secondo comma c.c. nella parte in cui recita che l'associato può sempre recedere dall'associazione;
- l'art. 2113 c.c. in tema di invalidità delle rinunce;
- l'art. 2118 c.c. in tema di recedibilità dei contratti a tempo indeterminato previo preavviso;
- il principio di parità interna agli ordinamenti sportivi e di democraticità introdotti dal cosiddetto decreto Melandri poi riformato dal cosiddetto Decreto Pescante;
- il principio di libera circolazione dei lavoratori di cui all'art. 48 TUE;
- infine, con i principi generali ed inderogabili della Carta Olimpica (art. 8) ai sensi del quale *“la pratica sportiva è un diritto dell'uomo; ogni individuo deve avere la possibilità di praticare uno sport in base alle proprie necessità”*.

Pertanto, in base a quanto appena asserito, sono evidenti e molteplici i profili di illegittimità ed incostituzionalità dell'istituto del vincolo sportivo che, pare evidente, **non può non essere abolito**. Alla medesima conclusione sono arrivati anche moltissimi giudici nazionali che hanno definito *“arcaico”*, *“anacronistico”* e *“recessivo dei valori costituzionali”* l'istituto in questione<sup>6</sup> ed affermato che **“il vincolo pluriennale apposto al tesseramento va qualificato come radicalmente nullo ex art. 1418 c.c. in quanto l'appostazione del cd. vincolo di tesseramento [...] non presenta alcuna causa in concreto meritevole di tutela”** (Tribunale di Verbania n. 233/2015).

In conclusione, pertanto, anche con riferimento all'abolizione del vincolo sportivo contenuta nello schema di decreto legislativo in oggetto, si manifesta profonda positività e favore, in quanto finalmente pone fine ad un istituto apertamente illegittimo ed incostituzionale per tutti i motivi sopra indicati.

---

<sup>6</sup> Sul punto cfr. sentenza TAR Lazio, sezione Terza TER, 12 maggio 2003 n. 4103; si vedano anche: - Ordinanza 28 luglio 2005 Tribunale di Padova la quale ha considerato “sciolto il vincolo sportivo”; - sentenza 28 aprile 2004, n. 1676 Tribunale di Padova che ha sciolto il vincolo sportivo dalla data della domanda giudiziale; - sentenza del Tribunale di Verbania n. 233/2015 la quale ha affermato che *“il vincolo pluriennale apposto al tesseramento va qualificato come radicalmente nullo”*.



ASSOCIAZIONE ITALIANA PALLAVOLISTI

A tale fine, non può tacersi in merito al fatto che ogni operatore sportivo, dirigente, Federazione o Società Sportiva non potrà che sostenere l'abolizione di tale istituto, poiché in aperto contrasto con le normative statali, costituzionali ed europee. Diversamente argomentando, infatti, chiunque si affermasse, per assurdo, contrario all'abolizione del vincolo sportivo, affermerebbe implicitamente di sostenere un istituto apertamente illegittimo ed incostituzionale; quanto appena detto, siamo certi che non potrà mai essere sostenuto dalle forze e dai rappresentanti del mondo sportivo che, come noto, è foriero di sani principi quali appunto la lealtà, la correttezza, la moralità e la rettitudine sportiva<sup>7</sup> e che, di certo, mal si conciliano con l'istituto del vincolo sportivo.

Infine, giova osservare che moltissime associazioni e società sportive, già oggi in Italia hanno, su base volontaria, abolito di fatto il vincolo sportivo, **a dimostrazione della sostenibilità dell'abolizione di tale istituto** e che il tema dell'abolizione del vincolo sportivo è particolarmente sentito tra tutti i giovani atleti in Italia<sup>8</sup>. Da ultimo, giova affermare che in Europa, attualmente la presenza del vincolo sportivo si annota solamente in Italia e in Grecia e che in tutti gli altri Stati europei tale istituto non esiste e che in Italia, notoriamente, tutti i bambini e le bambine al fine di poter svolgere una pratica sportiva pagano già rette annuali che variano da Regione a Regione ma che, solitamente, variano dai 300 (trecento) ai 600 (seicento) euro annui e che, pertanto, **l'atleta già di fatto contribuisce alle spese relative alla sua formazione sportiva.**

Pertanto, per assurdo, qualora si sostenesse che l'abolizione del vincolo sportivo comporterebbe il fallimento di moltissime Asd/Ssd italiane, si sosterebbe implicitamente ed in maniera del tutto non corrispondente al vero, che fino ad oggi lo sport si è retto e sostenuto grazie ad un istituto illegittimo ed incostituzionale. Quanto appena detto, lo si ripete con forza, non corrisponde a verità.

Cosa ben diversa, invece, è riconoscere il premio di formazione per la crescita effettivamente verificatasi a favore di un atleta e che tale schema di decreto legislativo prevede espressamente. Infatti, il fine nobile dello sport italiano è anche quello di ristorare la crescita e la formazione effettivamente fornita dalle Asd/Ssd ai giovani atleti e tale formazione non verrà persa affatto; infatti, all'interno del decreto legislativo è previsto espressamente che *"in caso di primo contratto di lavoro sportivo"* è riconosciuto, con regolamento federale, **un premio di formazione tecnica in favore di tutte le Società che hanno contribuito alla crescita tecnica dell'atleta.** E quanto appena previsto è perfettamente in linea con il nobile principio di ristorare le società per

---

<sup>7</sup> Cfr. *ex multis*, Codice Comportamento Sportivo Coni, Statuti FSN, Regolamenti di Giustizia FSN e CGS CONI.

<sup>8</sup> Si veda, ad esempio, il Comitato di scopo "Liberi di Giocare" e "Liberatemi dal Vincolo Sportivo" che sui propri profili social conta ad oggi più di 10.000 (diecimila) adesioni tra le quali anche quella di Unicef, da sempre vicina alle istanze a tutela dei diritti dei bambini.



la formazione effettivamente fornita ad un atleta e non in contrasto con la libertà dell'atleta di poter scegliere liberamente dove poter svolgere la propria pratica sportiva.

Il vincolo sportivo, pertanto, per tutti i motivi sopra esposti deve essere abolito e lo schema di decreto legislativo n. 230 trova tutto il nostro favore.

### **3) CONSIDERAZIONI FINALI.**

In conclusione, **si ribadisce con forza la positività che tale riforma dell'ordinamento sportivo, contenuta nel decreto legislativo in oggetto, apporterebbe al mondo sportivo in materia di riconoscimento del lavoro sportivo e abolizione del vincolo sportivo.**

La scrivente AIP, intende affermare che eventuali tesi contrarie alla bontà di dette disposizioni, contenute nel decreto legislativo n. 230 in materia di previsione di lavoro sportivo e di abolizione del vincolo sportivo, non devono spaventare.

Infatti, ad oggi, la pressoché totalità delle governance sportive è eletta, per il 70%, dalle Asd/Ssd e/o dalle Leghe e, quindi, dalle parti datoriali.

Pertanto, pare naturale la resistenza di dette parti datoriali al riconoscimento del lavoro sportivo e all'abolizione del vincolo sportivo ma, così come più volte ricordato ed affermato dai Giudici nazionali ed europei, giova ribadire che **il riconoscimento del lavoro sportivo e l'abolizione del vincolo sportivo sono disposizioni corrette, giuste e in linea con le disposizioni costituzionali, nazionali ed europee e che non possono più essere messe in discussione.**

Quindi, la loro previsione in legge deve essere vista con estremo favore da parte di tutti gli operatori sportivi intesi in senso lato, sia di parte datoriale, sia di parte lavoratori.

Ci permettiamo di segnalare in calce alcune proposte di modifica e note tecniche.

Con osservanza.

Marino – Roma, li 08.01.2021

Il Presidente

Il Vice-presidente

Sig. Giorgio De Togni

Avv. Federico Masi



## POSSIBILI PROPOSTE

Ribadendo ulteriormente la positività ed il favore che tale riforma dell'ordinamento sportivo apporterà al mondo dello sport, la scrivente AIP – Associazione Italiana Pallavolisti intende sottoporre alle Vs spett.li valutazioni una possibile ed ulteriore miglioria a tali istituti e che, in breve, si espone di seguito:

- estensione della previsione della presunzione di subordinazione anche al settore dilettantistico oltre che a quello professionistico;

- individuazione, con termini certi, delle categorie professionistiche, di quelle dilettantistiche e di quelle volontaristico/amatoriali ad opera del legislatore o del Dipartimento per lo Sport e non delle singole FSN<sup>9</sup>;

- previsione di una aliquota specifica e fissa, comprensiva di quella fiscale e contributiva, per gli sportivi professionisti e di una più bassa per gli sportivi dilettanti<sup>10</sup>.

In sintesi, i vantaggi che lo schema di decreto legislativo apporterà al mondo sportivo, già all'interno della sua attuale previsione sono:

- individuazione e riconoscimento dei dilettanti sportivi, professionisti di fatto, soggetti che di fatto operano prevalentemente all'interno del mondo sportivo e che dalle attività praticate con Coni, Federazioni, DSA, EPS, Asd e Ssd traggono la loro fonte primaria di sostentamento;

- creazione di posti di lavoro specifici, capaci di soddisfare le richieste di migliaia di giovani che cercano di trovare sbocchi occupazionali all'interno di esso<sup>11</sup>;

- incentivazione degli investimenti sul mondo sportivo da parte di professionisti, lavoratori ed aziende sportive, capaci di innalzare il livello della qualità e dell'offerta formativa;

---

<sup>9</sup> Si pensi, ad esempio, ad una ipotetica previsione per cui qualora la media dei contratti lordi di una determinata competizione superi 100.000 euro, al superamento di tale soglia media, la competizione si riconoscerà automaticamente quale professionistica, mentre al di sotto di tale soglia, fino alla soglia minima di 10.000 euro, ci sarà il dilettantismo. Al di sotto dei 10.000 euro, invece, sport amatoriale e volontaristico.

<sup>10</sup> Si pensi ad esempio che ad oggi è prevista una tassazione al 23% per tutti gli importi superiori a 10.000 euro degli sportivi dilettanti. Qualora questi ultimi vengano riconosciuti di fatto dei subordinati, in virtù della prestazione di fatto dagli stessi svolta, si potrebbe, in via ipotetica, prevedere una aliquota fissa omnicomprensiva, intorno al 25% comprensiva della quota previdenziale ed assistenziale. Tale peculiarità del lavoro subordinato sportivo si giustificerebbe grazie alla specificità ed autonomia riconosciuta al mondo sportivo dalla legge 280/2003; la previsione del 25% omnicomprensivo sarebbe di fatto sostenibile, in quanto superiore solo del 2% rispetto all'attuale tassazione dei redditi diversi degli sportivi dilettanti. L'aliquota fissa omnicomprensiva dei professionisti potrebbe, di contro, ipotizzarsi all'incirca intorno al 32%.

<sup>11</sup> Molti, negli ultimi anni, sono stati i corsi universitari e di specializzazione in materie legate allo sport e al management sportivo che gli atenei italiani ed europei hanno organizzato per preparare e formare professionisti che possano operare all'interno del mondo sportivo.





- regolarizzazione di situazioni spesso poco chiare in relazione ai compensi percepiti fino ad oggi dai “dilettanti sportivi”, ma professionisti di fatto;
- previsione di tutele per i lavori sportivi;
- abolizione del vincolo sportivo e mantenimento del premio di formazione effettivamente fornita dalle società ai giovani atleti;
- maggiori introiti per lo Stato, attraverso il pagamento da parte datoriale e da parte dei lavoratori di contributi, previdenza e tasse;
- diminuzione del tasso di disoccupazione italiano;
- distinzione tra professionismo, dilettantismo e volontariato/amatore sportivo e cioè tra coloro che vivono di sport e coloro che praticano lo sport a titolo volontaristico/amatoriale e per diletto.

Oltre a quanto sopra, le proposte di questa Associazione Italiana Pallavolisti, sopra indicate, apporterebbero ulteriori vantaggi quali:

- creazione del lavoro sportivo dilettantistico subordinato, con peculiarità in deroga all’ordinario rapporto lavorativo subordinato;
- azzeramento, nei confronti delle parti datoriali dilettantistiche delle cause lavoro per il riconoscimento di rapporti di lavoro subordinato;
- mantenimento dei maggiori introiti per lo Stato, grazie all’inserimento di aliquote fisse per i due lavori subordinati speciali e cioè lavoro sportivo professionista e lavoro sportivo dilettante;
- individuazione in termini certi delle categorie professionistiche e dilettantistiche ad opera di un soggetto terzo ed imparziale quale il legislatore o il Dipartimento per lo Sport;
- superamento delle controversie derivanti dal passaggio da una categoria professionistica ad una dilettantistica: si pensi, infatti, che ad oggi i contratti degli atleti tesserati con società partecipanti ad un campionato professionistico, qualora la società retroceda in un campionato dilettantistico sono automaticamente risolti. La previsione della presunzione di subordinazione sia nel professionismo sia nel dilettantismo, oltre a superare i possibili imbarazzi di forme di contratto diverse ad atleti dilettanti che di fatto svolgono la stessa prestazione sportiva<sup>12</sup>, potrebbe mantenere salvi i contratti dei suddetti atleti in quanto

---

<sup>12</sup> Si potrebbe, infatti, per assurdo ritrovarsi nella situazione in cui nella medesima squadra, ci saranno soggetti contrattualizzati quali lavoratori subordinati ed altri come co.co.co., pur svolgendo di fatto con le medesime modalità, la stessa prestazione lavorativa. La previsione della subordinazione limiterebbe anche i possibili contenziosi innanzi al Giudice del Lavoro sul tema e non permetterebbe alle parti datoriali di tentare di trovare forme contrattualistiche volte ad evitare la subordinazione, al fine di ridurre il cosiddetto “costo del lavoro”.



rimarrebbero subordinati e, quindi, dipendenti delle suddette società, ma cambierebbe solamente l'aliquota fissa e, quindi, l'imposizione di previdenza e assistenza e contribuzione a carico ai datori di lavoro, con conseguente maggiore certezza anche dei rapporti giuridici.



## NOTE TECNICHE<sup>13</sup>

- Art. 2, lett. c): vengono definite le Associazioni di atlete/i, ma nel prosieguo si menzionano solo le “organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale delle categorie dei lavoratori sportivi” senza offrire una definizione precisa di tali “Organizzazioni”; ciò potrebbe creare confusione soprattutto là dove dovrebbero essere individuati i soggetti stipulanti gli accordi collettivi (ad es. art. 25, co. 3): le Associazioni di atlete/i o anche i tradizionali sindacati confederali o altre soggetti non meglio individuati?
- Art. 2, lett. dd): nella definizione di “lavoratore sportivo” vengono individuati quei soggetti (atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara) che esercitano l’ “attività sportiva” verso corrispettivo. All’interno dello schema di decreto legislativo la definizione di sport è contenuta all’art. 2, lett. nn) ove si parla di *attività fisica*. Ci riesce difficile pensare che, ad esempio, i direttori tecnici, i direttori sportivi e i direttori di gara svolgano attività sportiva intesa quale attività fisica. Potrebbe essere utile, quindi, prevedere una specifica definizione di “attività sportiva” o rivedere l’inciso “attività sportiva” contenuto nella definizione di lavoratore sportivo.
- Art. 25, co. 3): le certificazioni dei contratti di lavoro vengono effettuate in base ad eventuali parametri stabiliti dagli accordi collettivi stipulati dalle federazioni e dalle “organizzazioni comparativamente più rappresentative delle categorie di lavoratori sportivi interessate”. Ci richiamiamo alle osservazioni sopra esplicitate in merito all’art. 2.
- Art. 26: sul rapporto di lavoro subordinato si prevedono distinzioni tra settore professionistico e dilettantistico. In virtù delle identiche modalità di svolgimento della prestazione di lavoro, tra dilettantismo e professionismo<sup>14</sup>, sarebbe utile non prevedere distinzioni in merito alla presunzione di subordinazione e sarebbe utile prevedere in termini certi ed oggettivi la distinzione del professionismo dal dilettantismo.
- Art. 26, co. 4: in merito al fondo di fine carriera per l’erogazione dell’indennità di anzianità a favore dei dilettanti è prevista solamente la facoltà e non l’obbligo di istituirlo. Come sopra affermato, si ritiene che anche i dilettanti debbano poter essere considerati presuntivamente subordinati e, quindi, anche per questi ultimi si dovrebbero prevedere le stesse tutele per i professionisti, tra cui, appunto, il fondo fine carriera.
- Art. 30: sulla formazione dei giovani atleti, si ritiene che sia degno di nota lo spirito del legislatore di favorire il loro accesso all’attività lavorativa. Tuttavia, per come è formulata la norma, per la verità alquanto laboriosa, la possibilità di poter stipulare un tipo di contratto quale l’apprendistato fra l’atleta e la società o associazione sportiva (datore di lavoro), di fatto, parrebbe mal conciliarsi con la qualifica che il lavoratore

---

<sup>13</sup> A cura della pool di Avvocati fiduciari AIP: Avv. Tommaso Baratta; Avv. Luca Giorgio; Avv. Ezio Longo; Avv. Federico Masi e Avv. Flavio Pana.

<sup>14</sup> Si pensi ad esempio agli atleti partecipanti alla Serie A1 F. e alla SuperLega di Pallavolo che, notoriamente, sono professionisti di fatto.



andrebbe a raggiungere al termine del periodo di formazione tipico dell'apprendistato. Se nel mondo del lavoro ordinario questo tipo di formazione pare essere facilmente individuabile, molto più difficoltoso parrebbe esserlo all'interno di un rapporto tra l'atleta e la società o associazione sportiva, nel corso del quale il giovane atleta si allena per raggiungere determinate capacità e competenze strettamente e squisitamente tecnico/sportive. Pertanto, stante l'attuale poco chiara formulazione di tale norma, si ritiene necessario rivederla, prevedendo diversi e più precisi percorsi formativi per agevolare il dual o post career.

- Art. 32: sui controlli sanitari è imprescindibile e indispensabile che la formulazione delle norme di cui a tale articolo, comprese quelle che definiscono il contenuto della scheda sanitaria, avvenga in accordo con i rappresentanti degli atleti/i (istituzione di una commissione con la presenza paritaria dei rappresentanti degli atleti/i). È necessario esplicitare che anche i controlli sanitari avvengano nel rispetto del Codice sulla Privacy e del GDPR 679/16, considerato che trattasi di dati appartenenti a particolari categorie/sensibili. Inoltre, è indispensabile che un duplicato della scheda (e dei relativi aggiornamenti) venga consegnato anche al lavoratore sportivo interessato per le dovute verifiche e controlli.

- Art. 38: sulle direttive e criteri che deve individuare il CONI per la distinzione tra discipline dilettantistiche e professionistiche si ritiene, così come sopra affermato, che i criteri della distinzione tra professionismo e dilettantismo debbano poter essere individuati con termini oggettivi, direttamente dal legislatore.